

Repertorio N.16910

Raccolta N.6596

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

"LABORATORY OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

SOCIETA' SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI A RESPONSABILITA' LIMITATA " - in sigla "LEnviroS s.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

Il due novembre duemilacinque, in Molfetta, nel mio studio alla via Muscati n.39

Innanzi a me, dottessa ANTONELLA TRAPANESE, Notaio in Molfetta, iscritta nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Trani, senza l'assistenza dei testimoni ai quali gli infra-
scritti comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso hanno espressamente rinunciato, sono comparsi i signori:

1) **de GENNARO Lucrezia**, chimico, nata a Bisceglie il 17 marzo 1972, domiciliata in Molfetta, via Poggioreale n.11/A, codice fiscale DGN LRZ 72C57 A883B;

2) **de GENNARO Gianluigi**, ricercatore universitario, nato a Bari il 1 dicembre 1972, residente in Molfetta alla via Felice Cavallotti n.19, codice fiscale DGN GLG 72T01 A662E.

3) **TRIZIO Livia**, chimico, nata a Bari il 18 novembre 1978, ivi residente al Viale De Laurentis n.25/P, codice fiscale TRZ LVI 78S58 A6620;

4) **BRUNO Paolo**, docente universitario, nato a Barletta il 29 agosto 1935, residente in Modugno (BA), via Picasso n.22, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI**, con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari con numero di iscrizione e codice fiscale 01086760723, R.E.A.385305, giusta procura speciale rogata dal notaio Tatarano di Bari in data 24 ottobre 2005, rep.23449 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale procura è stata rilasciata dal professor Giovanni Girone in qualità di Rettore protempore e legale rappresentante del predetto Ente per dare esecuzione alle delibere assunte dal consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari in data 12-26-27/7/2005 e del Senato Accademico in data 7-13/6/2005 che, in copia conforme si trovano allegate alla predetta procura.

I medesimi, tutti cittadini italiani come mi dichiarano e della cui identità personale io notaio sono certa, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI** ed i signori de GENNARO Lucrezia, de GENNARO Gianluigi e TRIZIO Livia è costituita una società a responsabilità limitata avente:

- denominazione : "LABORATORY OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY SOCIETA' SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI A RESPONSABILITA' LIMITATA " - in sigla "LEnviroS s.r.l.";

- sede legale nel Comune di Bari;

- durata al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030)

Ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo della sede è fissato alla Via Orabona n.4 presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari.

Articolo 2) La società ha per oggetto lo sfruttamento dei risultati della ricerca in campo chimico-ambientale mediante la progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e supporti decisionali.

La società svolgerà attività di assistenza e consulenza tec-

nico scientifica in genere ad aziende ed alla pubblica amministrazione relativamente a problematiche chimico - ambientali, in particolare nei settori di valutazione sullo stato dell'ambiente, sviluppo e testing di metodologie innovative per il monitoraggio della qualità dell'aria e del monitoraggio chimico-ambientale in genere, con relativa progettazione di centri informatizzati per la raccolta e gestione dei dati. La precisa formulazione dell'oggetto sociale si legge all'articolo 3 dello statuto sociale di cui infra.

Articolo 3) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) e viene sottoscritto in danaro come segue:

--- dal socio de GENNARO Gianluigi per Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento virgola zerozero);

--- dal socio de GENNARO Lucrezia per Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zerozero);

--- dal socio TRIZIO Livia per Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zerozero);

--- dal socio UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI BARI per Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

I comparenti dichiarano di aver versato in data 24 ottobre 2005 presso la Banca Antonveneta S.p.A. filiale di Molfetta il 25% del capitale sociale come risulta dalla ricevuta, rilasciata dall'indicata Banca che in copia autentica si allega sub "B" omessane la lettura su espressa richiesta dei comparenti.

La quota di partecipazione attribuita ai soci è proporzionale al valore dei conferimenti.

Articolo 4) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Articolo 5) L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri i quali dureranno in carica fino a revoca o dimissioni, con tutti i poteri previsti dallo statuto infra indicato.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- TRIZIO Livia, de GENNARO Gianluigi e BRUNO Paolo come innanzi generalizzati in epigrafe e di questi la prima è presidente, il secondo vice presidente ed il terzo consigliere.

I predetti dichiarano di accettare la carica e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità, o decadenza previste dalla legge.

I predetti restano autorizzati a compiere tutte le pratiche per la costituzione della società, nonché a ritirare dall'indicato Istituto Bancario l'importo del capitale versato, con facoltà di darne quietanza e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per l'Istituto stesso.

Articolo 6) Le spese per il presente atto costitutivo e conseguenti, ammontanti ad euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero) circa sono a carico della Società.

Articolo 7) Le norme relative al funzionamento della società, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, sono contenute nello statuto, che qui di seguito si riporta.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART.1) COSTITUZIONE - E' costituita una società a responsabi-

lità limitata retta dai principi in materia di spin off accademico di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n.297 e relative disposizioni modificative e di attuazione avente la denominazione "LABORATORY OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY SOCIETA' SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI A RESPONSABILITÀ LIMITATA " - in sigla "LEnviroS s.r.l."

ART.2) SEDE - La società ha sede nel comune di Bari.

ART.3) OGGETTO - La società ha per oggetto lo sfruttamento dei risultati della ricerca in campo chimico-ambientale mediante la progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e supporti decisionali.

La società svolgerà attività di assistenza e consulenza tecnico scientifica in genere ad aziende ed alla pubblica amministrazione relativamente a problematiche chimico - ambientali, in particolare nei settori di valutazione sullo stato dell'ambiente, sviluppo e testing di metodologie innovative per il monitoraggio della qualità dell'aria e del monitoraggio chimico-ambientale in genere, con relativa progettazione di centri informatizzati per la raccolta e gestione dei dati. La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le attività riservate per legge a società in possesso di particolari requisiti.

La società può altresì assumere, non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La proprietà di eventuali brevetti rivenienti da attività di ricerca legate a particolari commesse sarà regolamentata da opportuni contratti con i committenti.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART.4) DURATA - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030).

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

ART.5) CAPITALE - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

Ciascun socio, inoltre, si obbliga a prestare continuativamente la propria opera a favore della società per il conseguimento degli scopi sociali, fermo restando per i soci dipendenti dell'università, l'obbligo di prestare la propria attività d'ufficio nel rispetto delle norme vigenti in relazione al proprio status giuridico e alla partecipazione allo SPIN OFF.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine

per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel libro soci mediante raccomandata A.R. o a mano controfirmata dal ricevente; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data di decisione dell'aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la delibera di aumento lo prevede.

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo 10; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla decisione.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo spetta all'Università degli studi di Bari il diritto di recesso con le modalità di cui al successivo articolo 13.

ART.6) PARTECIPAZIONI - Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione che potranno essere di differente ammontare.

Oltre ai soci costituenti possono partecipare al capitale sociale della società spin off i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, i laureati, gli specializzati, i dottori di ricerca, nonchè tutti i soggetti non esclusi dall'art.2 del D. Lgs. 27 luglio 1999 n.297 e dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art.11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000 ed eventuali successive modificazioni.

ART.7) FINANZIAMENTI - Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie della società, per assicurare il perfetto funzionamento della stessa, i singoli soci potranno effettuare anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea.

Il tasso di interesse da applicare sarà fissato dall'assem-

blea, la quale potrà deliberare che le anticipazioni siano effettuate a titolo gratuito, a nulla valendo, in tal caso, ogni contraria presunzione fiscale.

Gli eventuali Finanziamenti in conto futuro aumento di capitale saranno effettuati in proporzione alla quota posseduta da ciascun socio e non saranno in alcun caso produttivi di interessi.

Il tutto esclusivamente entro i limiti e con le modalità sancite dalle vigenti norme di legge con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale ed in ogni caso con il consenso dell'Università degli Studi di Bari.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote, i soci, tra cui l'Università, hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

In ogni caso, il soggetto proponente la costituzione della società, nella persona del socio de Gennaro Gianluigi, non può cedere per almeno tre anni la propria partecipazione.

Nel caso di trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione, la quota del socio defunto dovrà essere liquidata agli eredi, a meno che gli stessi non posseggano i requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 6 ed abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo articolo 10.

A tal fine gli aventi diritto alla successione del socio defunto dovranno comunicare le generalità ed i requisiti degli eredi all'organo amministrativo, il quale attiverà la procedura di liquidazione ovvero quella prevista per il gradimento ai sensi del successivo articolo 10.

In caso di liquidazione della quota agli eredi del socio defunto si applicano le disposizioni dell'art.13 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ART.9) PRELAZIONE - Il socio che intende trasferire per atto tra vivi a qualunque titolo la propria quota, in tutto o in parte, deve darne comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mano controfirmata dal ricevente, indicando la persona dell'acquirente, il valore nominale della quota da cedere e le modalità dell'alienazione, ivi compreso il corrispettivo pattuito.

In caso di corrispettivo di natura infungibile o di mancanza di corrispettivo (per le alienazioni a titolo gratuito), occorrerà indicare la somma di denaro corrispondente al valore attribuito alla quota da cedersi.

Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i soci interpellati avranno diritto di acquistare la quota alle condizioni previste comunicando (sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano controfirmata dal ricevente) la loro volontà di avvalersi del diritto di prelazione.

In caso di disaccordo con il socio cedente sul valore attribuito alla quota la determinazione verrà rimessa alla stima di un arbitratore nominato, d'accordo tra le parti, ai sensi

dell'art.1349 c.c. ovvero, in mancanza di accordo ed a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più, le quote da trasferire saranno assegnate ai richiedenti in proporzione alle quote di partecipazione da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui nessuno dei soci interpellati comunichi entro il termine suindicato la volontà di esercitare la prelazione ovvero rinunci alla stessa, il socio sarà libero di cedere la quota a terzi con le modalità di cui al successivo articolo.

ART.10) GRADIMENTO - Le partecipazioni sono trasferibili a terzi previo gradimento espresso dagli altri soci.

A tal fine la richiesta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo il quale attiverà la procedura prevista per le decisioni dei soci da adottarsi conformemente agli artt.15-16 e 17 del presente statuto, senza obbligo di motivazione.

La decisione è adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ed in ogni caso con il consenso espresso dell'Università degli Studi di Bari; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo, salvo il necessario consenso espresso dell'Università.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.13.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

ART.11) DIRITTI SOCIALI - Salvo diversa determinazione in tal senso, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Tuttavia la partecipazione dell'Università degli studi di Bari, pur attribuendo il diritto di voto in tutte le decisioni dei soci anche assembleari, è postergata nella partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre.

A ciascun socio si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello SPIN OFF.

La valutazione dell'esistenza dei conflitti di interesse è rimessa all'organo amministrativo.

Il divieto di concorrenza non impegna l'Università di Bari essendo incompatibile con la sua natura di Ente Pubblico.

La società spin off non deve esercitare attività in concorrenza con quella svolta dalla struttura di afferenza, di pertinenza dell'Università, dei soci proponenti e dei parteci-

panti.

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART.12) CONTITOLARITA' - Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt.1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352 c.c.

Art.13) RECESSO DEL SOCIO - Spetta a ciascun socio il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o a mano controfirmata dal ricevente, spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato ed eseguito nei termini e con le modalità previste dall'art.2473 c.c.

Art.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO - Il socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, potrà essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto del conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art.16.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare (ma senza diritto di voto).

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso potrà opporsi all'esclusione ricorrendo all'arbitro di cui al successivo art.29 affinché si pronunci in merito all'esclusione stessa.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale del luogo ove ha sede la società su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.13 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO IIII - DECISIONI DEI SOCI

ART.15) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del relativo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'autorizzazione al legale rappresentante di contrarre con se stesso, in proprio ovvero come rappresentante di un'altra parte, ai sensi dell'art.1395 c.c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle Imprese.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere b), d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o infine ove espressamente previsto dal presente Statuto, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art.16.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci vengono adottate, con il metodo del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge o di statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART.16) METODO ASSEMBLEARE - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata AR o a mano controfirmata per ricezione).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui la prima assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi liberamente rappresentare.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.2479 bis c.c.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

La modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università degli Studi di Bari sono modificabili solo con il consenso della stessa Università.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.17) CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Nei casi in cui non sia obbligatoria la delibera assunta con il metodo assembleare la decisione dei soci potrà essere adottata con il metodo del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.18) ORGANO AMMINISTRATIVO E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'- La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; all'Università degli studi di Bari è riservata la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 del C.C.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del C.C.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART.20) POTERI DI GESTIONE - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci. In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi del precedente art.16, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori, nonché institori, procuratori ad affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà.

ART.21) CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.22) POTERI DI RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento del primo.

La semplice firma del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

TITOLO V - CONTROLLO CONTABILE

Art.23) CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a proprie spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART.24) COLLEGIO SINDACALE - La società può nominare il Collegio sindacale con competenze e poteri stabiliti ai sensi di legge nel caso di richiesta da parte dell'Università degli Studi di Bari.

All'Università degli studi di Bari è riservata la nomina di un componente effettivo del Collegio sindacale.

In caso di nomina obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti e funzionanti a norma di legge.

Si applicano al Collegio Sindacale le norme dettate in mate-

ria di società per azioni ed il medesimo esercita il controllo contabile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che elegge i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determinerà l'eventuale compenso loro spettante.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.26) BILANCIO - Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ART.27) UTILI - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Dopo aver prelevato l'eventuale interessenza a favore dell'organo amministrativo, gli utili residui saranno divisi tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio.

Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale.

Per gli utili non riscossi nel termine di cinque anni, l'organo amministrativo ha la facoltà di intenderli prescritti a favore della società.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.28) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi, indicando a quali di essi spetta la rappresentanza della società, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Avvenuta l'iscrizione dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Si applicano gli articoli 2484 e ss.C.C.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.29) Le controversie che potessero sorgere fra la società, gli amministratori ed i soci, in dipendenza del presente statuto, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza necessità di ri-

gide procedure formali, sperando comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti.

TITOLO IX - DISPOSIZIONE GENERALE

ART.30) RINVIO - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia nonchè al "Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" approvato con Decreto Rettorale n.289 del 13 gennaio 2004 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Le parti dispensano espressamente me notaio dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su otto fogli per trentadue facciate circa e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono.

In originale firmato:

Paolo Bruno-Gianluigi de Gennaro-Livia Trizio-Lucrezia de Gennaro-Antonella Trapanese notaio. Vi è impronta sigillo.